

[196626]

Anno 2024

Sezione generale - Parte prima

DELIBERAZIONI

Provincia autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 21 giugno 2024, n. 914

Modificazioni ai criteri di individuazione degli attestati di prestazione energetica non veritieri ai sensi dell'art. 91, c. 4 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 Legge urbanistica provinciale

Continua >>>

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 914

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**OGGETTO:**

Modificazioni ai criteri di individuazione degli attestati di prestazione energetica non veritieri ai sensi dell'art. 91, c. 4 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Legge urbanistica provinciale".

Il giorno **21 Giugno 2024** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

ASSESSORE**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE**FRANCESCA GEROSA**

Assiste:

IL DIRIGENTE**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 91 della legge provinciale del 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale) disciplina le modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici.

In materia di controllo sugli attestati di prestazione energetica, il comma 3 stabilisce che qualora in sede di verifica siano individuati degli attestati che presentino delle irregolarità meramente formali, il certificatore che ha provveduto al loro rilascio sia tenuto, entro 30 giorni, ad emettere un nuovo certificato corretto in sostituzione di quello precedentemente dichiarato inefficace. Qualora il medesimo non adempia entro il termine di cui sopra, l'art. 91 prevede l'irrogazione a suo carico di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

Il comma 10 definisce invece le caratteristiche degli attestati cosiddetti "non veritieri", per i quali il soggetto certificatore che li rilascia è soggetto, ai sensi del comma 4, ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 300 e non superiore ad euro 3.000. Il comma 10 individua come non veritieri gli attestati di prestazione energetica nei quali il valore riportato dell'indice del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, misurato in kWh/m² anno nel caso di immobili residenziali ed in kWh/m³ anno negli altri casi, si discosta di più del 10% o comunque di più di 10 kWh/m² anno o di 3 kWh/m³ anno, rispettivamente per gli edifici residenziale o con altra destinazione d'uso, rispetto al valore dell'indice determinato in sede di controllo. Il medesimo comma stabilisce altresì che con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sia possibile modificare le previsioni del comma stesso, anche introducendo nuovi valori e parametri secondo i quali gli attestati di attestazione di prestazione energetica siano considerati non veritieri per i fini dell'art. 91.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., emanato in attuazione dell'articolo 89 della predetta legge provinciale n. 1/2008, l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica è svolta dagli organismi di accreditamento dei soggetti certificatori preposti al loro rilascio. I rapporti tra i suddetti organismi e la Provincia sono regolati da specifica convenzione sottoscritta tra le due parti, secondo lo schema approvato inizialmente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2446/2009 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 483/2018. Allo stato attuale è attivo un unico organismo di accreditamento, denominato Odatech e costituito da una divisione di Habitech Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l., con sede in Rovereto.

Il punto 5 della convenzione sottoscritta in data 10 e 26 settembre 2018 tra Odatech e la Provincia di Trento, rappresentata dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, stabilisce che il riconoscimento di Odatech come organismo di accreditamento comporti, tra gli altri, il seguente obbligo:

“a) l'effettuazione dei controlli sui certificati energetici; Odatech si impegna ad effettuare un controllo documentale sul 100% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nel proprio elenco e ad effettuare verifiche approfondite sulla congruità e coerenza dei dati di progetto con la metodologia di calcolo ed i risultati espressi e/o verifiche con ispezione dell'edificio e degli impianti sul 2% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nel proprio elenco”

Nel merito, la procedura seguita da Odatech per il controllo degli attestati di prestazione energetica prevede una fase di verifica iniziale, cosiddetta "di primo livello", riguardante il totale dei certificati emessi e consistente in un'analisi non approfondita dei dati e delle informazioni riportate sul singolo attestato. A seguito di tale prima analisi vengono rilevati gli attestati affetti da irregolarità meramente formali, soggetti alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 91 della l.p. 1/2008, nonché estratto un campione di attestati potenzialmente non corretti che viene interessato da una seconda

fase di verifica più approfondita. Tale fase, denominata verifica “di secondo livello”, prevede un’analisi dettagliata della congruità e della correttezza dei dati di progetto, della metodologia di calcolo e, conseguentemente, dei risultati del calcolo stesso in termini di fabbisogno energetico dell’edificio. Il campione degli attestati soggetto a verifiche approfondite, costituente almeno il 2% dei certificati emessi, viene selezionato sulla base di una serie di indicatori, ciascuno dei quali contraddistinto da uno specifico peso. Nell’analisi di primo livello, ad ogni attestato è attribuito infatti uno specifico “punteggio allarme” in funzione dei predetti indicatori e del relativo peso e, qualora il punteggio dell’attestato superi un determinato valore soglia, il medesimo viene inserito nel campione dei certificati che, potenzialmente, saranno di seguito soggetti a verifica approfondita. Qualora, a seguito di verifica, l’attestato non risulti corretto ai sensi dell’art. 91, c. 10 della l.p. 1/2008, ovvero l’indice di prestazione energetica riportato si discosti di più del 10% o più di 10 kWh/m² anno o 3 kWh/m³ anno rispetto al valore rilevato in sede di controllo, al certificatore è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dal c. 3 del predetto articolo.

I criteri di selezione del campione di cui sopra sono stati recentemente riconosciuti da Accredia – Ente italiano di accreditamento, nell’ambito del processo di accreditamento di Odatech quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (rif. Certificato n. 0558ISP, emesso da Accredia in data 8 novembre 2023).

Tali criteri sono altresì coerenti con quanto previsto dal d.P.R. 75/2013 “*Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”, che richiede che i controlli degli attestati di prestazione energetica siano prioritariamente orientati a quelli con le classi energetiche più efficienti. Ciò impone che, tra gli indicatori individuati per la selezione degli attestati da assoggettare a verifica approfondita, assuma un peso rilevante quello della classe energetica: agli attestati con classe più elevata (A+, A, B+), relativi ad edifici valutati come altamente prestazionali, è associato un punteggio maggiore. In altre parole, il campione di attestati soggetti a verifica di secondo livello è per la maggior parte costituito da attestati valutati in classe A+, A o B+. Ad esempio, nell’anno 2022, Odatech ha verificato con procedura di secondo livello 243 attestati (su un totale di 11.949 emessi nell’anno 2021) di cui 125 appartenenti alla classe A+, 18 alla classe A e 41 alla classe B+. Nel 2023 il trend è stato il medesimo e si sono verificati 289 attestati (su un totale di 12.224 emessi nel 2022) di cui 168 classificati in classe A+, 34 in classe A e 38 in classe B+.

Dall’esperienza pratica, i criteri di individuazione degli attestati non veritieri di cui al comma 10 dell’art. 91 della l.p. 1/2008 si sono rivelati eccessivamente stringenti qualora applicati ad attestati con alta classificazione energetica che, come premesso, costituiscono la maggior parte del campione dei certificati soggetti a verifica. Ad esempio, in un edificio in classe A+, caratterizzato cioè da un indice di fabbisogno energetico variabile tra 0 e 30 kWh/m² anno, lo scostamento massimo tollerato del 10% di tale indice, ai sensi dei criteri attuali, risulta pari a 3 kWh/m² anno, quantitativo sostanzialmente irrilevante in termini di effettivo consumo energetico dell’edificio. Una variazione di tale entità, pur non essendo oggettivamente significativa, risulta attualmente comunque sanzionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 della l.p. 1/2008.

Considerata l’evoluzione delle tecniche costruttive nel corso dell’ultimo decennio che, sempre più, ha portato ad un miglioramento delle performance energetiche degli edifici e ad una certificazione dei medesimi in classi prestazionali sempre più elevate, si propone di modificare i criteri di individuazione degli attestati non veritieri ai sensi del comma 10 dell’articolo 91 della legge provinciale n. 1/2008 prevedendo che, per tali fini, debba verificarsi uno scostamento tra il valore dell’indice di prestazione dichiarato e quello verificato in sede di controllo superiore al 10% e, contemporaneamente, uno scostamento tra i due valori superiore a 10 kWh/m² anno o 3 kWh/m³

anno.

Nel merito, si propone di modificare la vigente formulazione del comma 10:

“Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#) (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di attestazione di prestazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.”

sostituendo i primi due periodi con il seguente periodo:

*“Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento **e, contemporaneamente**, di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#) (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie”*

La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, cui la predetta proposta di modifica è stata inviata con nota del Presidente della Provincia prot. n. 366445 di data 14 maggio 2024, ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 30 maggio 2024, come comunicato dal Presidente del Consiglio provinciale con nota prot. n. 419303 di data 3 giugno 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
- acquisito il parere della competente commissione in Consiglio provinciale;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di modificare il comma 10 dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1/2008, nel seguente modo:

“Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni allegare alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento e, contemporaneamente, di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di attestazione di prestazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.”

- 2) di incaricare l'Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) di informare della suddetta modifica Accredia – Ente italiano di accreditamento, l'organismo di accreditamento denominato Odatech e costituito da una divisione di Habitech Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l., nonché gli ordini ed i collegi professionali interessati.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).